

n. [REDACTED] **Ruolo Sovraindebitamenti - liquidazione del patrimonio (procedimento di reclamo)**
debitore: [REDACTED]



Il Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile - Fallimentare

Il G.D.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.03.2022 ha emesso il seguente

DECRETO

premesse che

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ha depositato atto rubricato "**reclamo al progetto di riparto parziale notificato il 13.01.2022**" che dal fascicolo telematico risulta pervenuto in data 09.02.2022 avverso il progetto di riparto comunicato dal Liquidatore a mezzo pec in data 13.01.2022 ed integrato con pec del 25.01.2022;

nel predetto ricorso sono state formulate le seguenti conclusioni:

"In via preliminare e nel merito:

- 1. Accertare e dichiarare la violazione e/o errata interpretazione dell'art. 14 duodecies, comma 2, della legge n.3/2012, per le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto,*
- 2. Disporre la rettifica del progetto di riparto parziale oggetto del presente reclamo, espressamente indicando che le spese in prededuzione, riconosciute ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 duodecies, comma 2, della Legge 3/2012 vengano postergate rispetto al soddisfacimento del creditore ipotecario fondiario di primo grado [REDACTED] per le ragioni innanzi esposte;*

In ogni caso:

- 3. Accertata e dichiarata la violazione e/o mancata applicazione del D.M. 55/2014 nella determinazione del compenso spettante all'avv. [REDACTED] procuratore del sig. [REDACTED] rideterminare e/o contenere e/o limitare la parcella del predetto legale nei limiti e per le ragioni indicati in libello, alla misura indicata dal D.M. 55/2014 per l'attività di dichiarazione di fallimento;*
- 4. Infine Voglia l'On.le Giudicante fissare altresì il tetto massimo del compenso attribuibile al Liquidatore, avv. Portinaro, ad oggi indeterminato, al fine ulteriore di un contenimento delle spese della procedura, tenuto conto della limitata massa attiva rappresentata da quanto ricavato dalla vendita dell'unico immobile in comproprietà dei debitori nell'ambito della procedura immobiliare R.G.E. n. [REDACTED]*
- 5. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge."*

seguivano:

la fissazione di udienza per la data del 29.03.2022;

il deposito di "**note difensive**" da parte dell'avv. [REDACTED] acquisite in data 08.03.2022, ivi formulando le seguenti conclusioni:

"- l'inammissibilità delle richieste della reclamante in relazione alla presunta violazione del D.M. n. 55/2014 presentate, per la prima volta, in questa sede di reclamo al progetto di riparto parziale, in ragione dell'intervenuta definitività dello stato passivo, in relazione al quantum dei compensi del legale che ha assistito il debitore, derivanti da incarico scritto;

- in ogni caso il rigetto integrale di tutte le richieste contenute nel reclamo depositato da [REDACTED] nessuna esclusa, con la conseguente approvazione del progetto di riparto parziale notificato dal Liquidatore.

Con vittoria di compensi, spese forfettarie e oneri di legge";





il deposito di **“note difensive del Liquidatore”** in proprio acquisite in data 08.03.2022, nella quale sono state rassegnate le seguenti conclusioni: *“l’esponente liquidatore insiste per l’approvazione del proprio progetto di riparto parziale, rimettendosi in ogni caso ai principi che la S.V. Ill.ma riterrà applicabili al caso concreto”*;

il deposito di **memoria nell’interesse dell’OCC** acquisita in data 08.03.2022 in persona del presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano avv. Vinicio Nardo, rappresentato e difeso dall’avv. [REDACTED] formulando le seguenti conclusioni: *“respinta ogni contraria istanza, Voglia respingere il reclamo promosso da Davis & Morgan s.p.a. con il favore delle spese di lite comprensive delle percentuali per iva e cpa”*.

il deposito di **“memoria di replica per l’udienza del 29.03.2022”** da parte del reclamante, acquisita dalla Cancelleria in data 22.03.2022.

OSSERVA

Stante l’identità delle questioni giuridiche sottese ed analogo svolgimento del procedimento, valgono le medesime statuizioni assunte con decreto odierno con riferimento alla procedura di reclamo svolta nel procedimento n. [REDACTED]/2020 nei termini che seguono:

In ordine alla procedura esecutiva relativa all’attivo immobiliare successivamente confluito nella liquidazione ex art. 14 terdecies L. n. 3/2012 e ai conseguenti atti della procedura di sovraindebitamento

Alla data di apertura della presente procedura di liquidazione del patrimonio del debitore [REDACTED] (nonché della “parallela” procedura promossa dal debitore [REDACTED] era pendente procedura esecutiva R.G.E. n.2894/2016, promossa da [REDACTED] (già [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED]) e con l’intervento di [REDACTED] (odierna parte reclamante) quale **creditore ipotecario fondiario di primo grado** sull’unico immobile pignorato, di proprietà degli esecutati (ciascuno per la quota di 1/2), ovvero l’appartamento sito in Milano alla via [REDACTED] identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 583, particella [REDACTED] subalterno [REDACTED]

L’immobile *de quo* veniva aggiudicato all’asta del [REDACTED] per l’importo di €130.000,00 e, successivamente, in data 30.09.2020 venivano promosse due differenti domande di liquidazione dei beni ai sensi dell’art. 14-ter della Legge n.3/2012.

Nelle more, in data 04.11.2020 veniva emesso il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato a favore dell’aggiudicatario e, contestualmente, venivano emessi altresì i decreti di apertura delle due procedure di liquidazione dei beni del sig. [REDACTED] avente R.G. n. [REDACTED] 2020 e della sig.ra [REDACTED] avente R.G. n. [REDACTED] 2020. In data 25.01.2021 il liquidatore nominato in entrambe le procedure, avv. [REDACTED] portava a conoscenza del creditore ipotecario fondiario l’apertura delle due distinte procedure e fissava, per entrambe, termine al 28.02.2021 per la trasmissione della domanda di partecipazione alla liquidazione.

[REDACTED] in data 25.02.2021 (di seguito, per brevità, il creditore) trasmetteva **domanda di partecipazione alla liquidazione dei beni**;

il liquidatore trasmetteva in data **19.03.2021** programma di liquidazione (Cfr. **doc. 9**), nel quale, ai fini che qui rilevano, si prevedeva quanto segue: *“l’attivo è rappresentato da quanto derivante dalla vendita in sede esecutiva (Tribunale di Milano, n. [REDACTED] 2016 R.G.E., dott. [REDACTED]) dell’immobile sito in Milano, [REDACTED] in comproprietà con il coniuge [REDACTED]. Il ricavato della vendita dell’immobile pignorato è di complessivi € 130.000,00 (di cui il 50% spettante alla Ricorrente, mentre l’altro 50% al comproprietario signor [REDACTED] pure esecutato), ed il prezzo è già stato interamente versato da parte dell’aggiudicatario [REDACTED]”, ed ancora “Una volta che il ricavato della vendita spettante alla signora [REDACTED] verrà trasferito alla presente procedura, si potrà procedere al riparto, essendo l’attivo sostanzialmente costituito da tale unica entità”;*

il liquidatore trasmetteva in data 31.03.2021 ai creditori ammessi, **un primo progetto** di stato passivo per la procedura (Cfr. doc. 4, fasc. ricorrente), a cui [REDACTED] presentava osservazioni nel termine di 15 giorni (Cfr. **doc. 5**);

con le predette osservazioni il creditore quanto alla domanda di ammissione dell’avv. [REDACTED] (cron. n. 1) e quanto alla domanda di ammissione dell’O.C.C. (cron. n. 3) deduceva che *“(…) il credito in prededuzione di cui si propone l’ammissione allo stato passivo debba essere liquidato, ai sensi dell’art. 14 duodecies, comma 2 della Legge n.3/2012, successivamente ai crediti garantiti da ipoteca, come è quello vantato da [REDACTED]”,* così





concludendo: *“il trattamento dei crediti prededucibili è derogatorio rispetto alla regola generale contenuta nell’art. 2777 c.c., attribuendosi natura poizore ai crediti ipotecari e pignoratizi rispetto ai crediti prededucibili”*;

in data **07.05.2021** il liquidatore trasmetteva un **secondo progetto** di stato passivo R.G. [REDACTED] 2020 che, in assenza di ulteriori osservazioni, veniva approvato ai sensi dell’art. 14 octies, comma 2, Legge n.3/2012 (Cfr. **doc. 6**) e comunicato ai creditori con p.e.c. del 26.05.2021;

a fronte, quindi, dell’assenza di osservazioni, in data 26.05.2021, veniva comunicata l’approvazione dello stato passivo (doc. 6 [REDACTED] approvazione stato passivo 26.05.2021);

in data **13.01.2022**, il liquidatore trasmetteva il **progetto di riparto parziale** oggetto del presente reclamo (Cfr. **doc. 7**), munito del visto del G.D. con l’indicazione di poter proporre reclamo nel termine perentorio di 15 giorni (Cfr. doc. 8);

nel predetto progetto di riparto il Liquidatore osservava che *“si ritiene applicabile anche alle procedure di sovraindebitamento, in virtù della medesima natura giuridica che caratterizza la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio, la prescrizione generale dell’art. 111 ter l.f., norma che, rispetto all’art. 111 bis, 2° comma, l.f., fornisce un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da causa di prelazione, stabilendo che anche sul ricavato dei beni oggetto di garanzia debba gravare una quota delle spese generali prededucibili secondo il criterio esclusivo della proporzionalità”*;

Nel merito

In ordine ai motivi di reclamo

1. asserita erronea interpretazione fornita all’art. 14 duodecies L. n. 3/2012

Parte reclamante richiamato l’art. 14 duodecies, comma 2 della Legge n.3/2012 che così recita: *“I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti”*, ha dedotto che:

-trattasi di norma speciale con conseguente preclusione ex art. 12 co, 1 disp. sulla legge in generale del ricorso ad interpretazione analogica o per principi generali dell’ordinamento e non operando pertanto l’art. 111 ter L.F.;

-la *ratio* della disciplina speciale sarebbe da ravvisarsi dall’**assenza di utilità delle prestazione di cui ai predetti creditori (OCC e legale) in prededuazione**, osservando che: *“né l’attività dell’OCC, né quella del Gestore, né quella del professionista che aveva assistito il debitore per l’ingresso alla procedura di liquidazione dei beni avevano apportato, con valutazione sia ex ante sia ex post, alcun vantaggio od utilità, neppure sperata, al creditore ipotecario stante che questo, al momento della domanda ex art 14 ter L 3/2012, aveva già da tempo intrapreso l’esecuzione immobiliare individuale, nella quale il liquidatore aveva spiegato intervento, e si sarebbe pertanto potuto soddisfare sul ricavato della vendita detratte le spese del delegato/custode, che continuano ad essere necessarie, e le spese di conservazione del bene”*;

-all’apertura della procedura di liquidazione l’esecuzione immobiliare era già nella fase finale, considerato che l’aggiudicazione del bene era avvenuta all’asta del 12.02.2020 per l’importo di €130.000,00, mentre le domande di liquidazione venivano presentate entrambe il 30.09.2020; conseguentemente secondo parte reclamante: *“[REDACTED] si ritrova a scontare, non solo le spese dell’esecuzione forzata già decurtate dal ricavato della vendita, ma anche quelle dell’OCC, del liquidatore e, ancor peggio, quelle dell’avv. [REDACTED] che ha assistito entrambi i debitori, spese che, per effetto della doppia procedura risultano addirittura duplicate”*;

Quanto agli importi in contestazione, parte reclamante rileva:

di essere stata ammessa al passivo per €115.907,95 in via privilegiata ed €23.630,62 in via chirografaria; che rispetto ad una **massa attiva di €60.655,16**, *“il credito verrebbe ulteriormente ridotto di € 21.273,59”* e al creditore ipotecario fondiario di primo grado sarebbe riservato unicamente l’importo di **€38.808,16**, di cui €20.000,00 quale pagamento parziale del progetto di riparto oggetto del presente reclamo;

Tanto premesso lo scrivente osserva quanto segue:

Tardività delle censure in esame in quanto svolte solo con il reclamo avverso il progetto di riparto.

Come noto, una volta aperta la procedura il liquidatore, verificato l’elenco dei creditori e l’attendibilità della documentazione di cui all’art. 9 comma due e tre L. citata, deve comunicare ai creditori, individuati sulla base del





documentazione disponibile, che possono chiedere di partecipare alla liquidazione depositando o trasmettendo, anche a mezzo posta elettronica certificata, apposita domanda; deve inoltre indicare la data entro cui è possibile presentare la domanda ed il termine entro cui sarà comunicato ai creditori lo stato passivo, oltre ad ogni altra utile informazione. I requisiti della domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione sono del tutto analoghi a quelli prescritti dall'art. 93 L.F. con riferimento alla domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento.

Il liquidatore è tenuto a predisporre il progetto di stato passivo e a comunicarlo agli interessati, assegnando loro un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni.

Se le osservazioni non vengono recepite nello stato passivo definitivo del liquidatore e se quindi le contestazioni diventano insuperabili, non consentendo la predisposizione dello stato passivo, gli atti vanno rimessi al giudice, che provvede alla definitiva formulazione del passivo con decreto che è reclamabile avanti al tribunale in composizione collegiale.

Come esposto dalla difesa dei resistenti (e non contestato dalla difesa della parte reclamante), come riepilogato in apertura, avverso il "secondo progetto di stato passivo", il creditore ipotecario, ricevuta la pec di rito, non ha reiterato alcuna contestazione con conseguente decadenza dall'impugnazione.

In ogni caso, si deve concludere per l'**infondatezza nel merito**, delle doglianze mosse all'applicazione dell'art. 111 ter L.F.

Non si può sottacere che l'ipotesi che qui ci occupa, ossia il deposito di ricorso ai sensi della L. n. 3/2012 con espropriazione forzata individuale giunta quasi al termine è tutt'altro che infrequente.

L'opponibilità della apertura della procedura di liquidazione del patrimonio rispetto alla procedura esecutiva in corso è stata esaminata *funditus* nel decreto del 04.11.2020 che ha originato il presente procedimento, come da decisione assunta secondo l'indirizzo giurisprudenziale ivi richiamato.

Non consta, peraltro, che l'odierno reclamante abbia svolto alcuna impugnazione del decreto *de quo* in virtù del richiamo operato all'art. 10 co. 6 dall'art. 14 quinquies L. citata.

Si deve pertanto ritenere che la censura, ribadita anche in udienza da parte reclamante, circa l'asserita assenza dei presupposti per l'apertura della presente procedura sia inammissibile, in quanto tardivamente formulata con il presente reclamo.

Ad ogni modo, le ragioni espresse circa la "mancata convenienza" ed il "mancato vantaggio" del creditore ipotecario non possono ritenersi meritevoli di accoglimento, posto che per scelta del legislatore la proponibilità della domanda non è stata affatto subordinata alla condizione che l'espropriazione fosse ancora in una fase iniziale; e tanto diversamente da quanto disposto dal legislatore in altri ambiti, come previsto, ad esempio, dall'art. 495 cod. proc. civ. in forza del quale il debitore può accedere al beneficio della conversione del pignoramento prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c..

Così brevemente richiamata la cornice normativa di interesse, venendo più specificatamente al tema delle poste in prededuzione per spese di giustizia e dell'asserita postergazione rispetto al credito dell'ipotecario, non si può sottacere come il legislatore ha regolato le crisi da sovraindebitamento con una legge ad hoc (al di fuori del codice di procedura civile e della legge fallimentare), che deroga alla normativa di diritto comune e, ad un tempo, si avvale delle medesime architetture della procedura di concordato preventivo e fallimentare.

Nonostante le evidenti analogie strutturali, la normativa sulle crisi da sovraindebitamento risulta priva di richiami a specifiche disposizioni dettate per il processo di fallimento, per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis L.F..

Le plurime lacune determinano pertanto per l'interprete la necessità di valutare caso per caso quale sia la soluzione applicativa, stante le carenze della norma speciale di cui alla L. n. 3/2012.

Operata tale premessa si deve constatare che la liquidazione del patrimonio mutua lo stesso impianto del processo di fallimento si tratta, difatti, di una procedura fondata sullo spossessamento del debitore il cui patrimonio è liquidato da un apposito organo, per soddisfare tutti i debitori ammessi al passivo.

Si tratta nella sostanza di un "piccolo fallimento", su base esclusivamente volontaria

Giova rammentare, altresì che la procedura si svolge innanzi al Tribunale, secondo il criterio di competenza, come tutte le procedure concorsuali è strutturata in plurime fasi (potenzialmente) contenziose scandite dalla pronuncia sull'ammissibilità, dalla decisione di merito, oltre che dalle contestazioni in sede di omologazione con i conseguenti reclami, né si trascurino gli eventi incidentali come la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi.





Quanto alla riconducibilità della procedura di liquidazione del patrimonio alla disciplina fallimentare si consideri anche quanto esposto a pag. 6 del decreto di apertura della procedura che qui ci occupa, con riferimento alla non opponibilità della trattenuta precedentemente disposta per la c.d. cessione del quinto dello stipendio.

Il decreto di apertura, che deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, va pubblicizzato in modo idoneo insieme alla domanda di apertura della procedura e con l'annotazione nel registro delle imprese se il debitore esercita un'attività d'impresa; deve essere trascritto, a cura del liquidatore, quando il patrimonio comprende beni immobili o mobili registrati; determina lo spossamento del debitore sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e non oltre, comunque, ai quattro anni successivi al deposito della domanda; essendo equiparato all'atto di pignoramento, determina la cristallizzazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato, che da quel momento non avrà altra funzione se non quella di realizzare la garanzia ex art. 2740 c.c., di soddisfare quindi i creditori con titolo o causa anteriore secondo le regole del concorso (artt. 2741 e segg. c.c.).

Si osserva altresì che, in assenza di specifici richiami normativi, con particolare riferimento al creditore fondiario va escluso che conservi il potere di iniziare o proseguire azioni esecutive.

La legge n. 3/2012 non contiene alcuna eccezione in tal senso, né rinvii di sorta alla disciplina di cui all'art. 51 legge fallim..

Il secondo comma dell'art. 41 T.U.B, nel prevedere che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o seguita dopo la dichiarazione di fallimento deve intendersi riferita esclusivamente a questa procedura.

Tanto chiarito, deve ritenersi condivisibile l'indirizzo di merito già espresse in materia da alcuni Tribunali (Cfr. Tribunale di Como, 18.12.2019), che ha concluso per l'operatività dell'art. 111 ter L.F., ove ha affermato che anche il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili sia se specificatamente riferite al bene su cui cade il diritto di pozionalità che, in quota, quelle c.d. generali.

Come statuito nel predetto precedente: *“(...) in ragione della medesima natura giuridica che caratterizza la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio, che potrebbe, con evidente ossimoro, qualificarsi come “fallimento del soggetto non fallibile”, stante la medesima finalità di liquidazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori, possa ritenersi applicabile l'art. 111 ter L.F., e la sua declinazione giurisprudenziale, anche alle procedure disciplinate dalla legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) (...) ritenuto conclusivamente, che, nel caso di specie, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 duodecies II co. L. 3/12, art. 111 bis L.F. e art. 111 ter L.F., nessuna seria censura possa porsi in merito alle spese vive della procedura di O.C.C., per compensi degli ausiliari del G.D. e spese specifiche (quali l'ICI o l'IMU), le quali inevitabilmente finiscono per gravare nella totalità sul creditore ipotecario atteso che:*

a) da un lato, trattasi di spese strettamente inerenti la liquidazione di detto bene, sicché la loro imputazione alla massa immobiliare risulta pienamente conforme con quanto prescritto dall'art. 111 ter l.f., che prevede la imputabilità alla massa immobiliare di ogni spesa relativa all'immobile, tra cui rientrano senza alcun dubbio tutte le spese vive della procedura di liquidazione”.

Tale assunto non viene confutato dalla circostanza dedotta da parte reclamante, ossia il fatto che l'art. 111bis che presenta una formulazione pedissequamente ripresa dall'art. 14-duodecies.

Per le ragioni sistematiche che precedono, tale previsione non riguarda le spese generali - che vanno detratte preliminarmente dall'attivo quale “costo” della procedura - ma gli altri debiti della procedura e costi sopravvenuti eventualmente non imputabili alla massa immobiliare (in senso conforme (Cfr., più di recente, Tribunale Bari 03.06.2021).

Nell'ambito delle spese generali deve ricomprendersi evidentemente l'attività svolta dall'OCC.

Trattasi infatti di figura assimilabile ad un ausiliario del giudice.

Come osservato infatti dalla Dottrina l'OCC è investito di un ruolo di imparzialità e terzietà direttamente derivante dalla sua promanazione pubblica (può essere costituito presso enti pubblici e deve essere iscritto all'apposito registro tenuto presso il Ministro della Giustizia, od essere “personificato” nella figura di un avvocato, commercialista o notaio nominato dal presidente del tribunale territorialmente competente, o da un giudice delegato dal presidente), l'OCC è chiamato a svolgere funzioni diverse, tutte riconducibili al ruolo di garante del corretto funzionamento e del buon esito della procedura.





Le funzioni vanno dall'ausilio del debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa, all'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, alla effettuazione delle pubblicità e comunicazioni disposte dal giudice.

Le caratteristiche di indipendenza e di imparzialità connotanti l'organismo lo qualificano come organo di ausilio e assistenza di tutti i soggetti coinvolti nella procedura (debitore, creditori e giudice) in funzione della realizzazione del pubblico interesse alla soluzione della crisi da sovraindebitamento,

E' stato altresì emanato un regolamento del Ministero della giustizia, adottato di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, che disciplina il funzionamento di tale organismo, che introduce, altresì, il principio della determinazione del compenso all'organismo previo accordo con il debitore che l'organismo abbia individuato e incaricato.

In mancanza di accordo, la liquidazione deve avvenire da parte del giudice (così come si verifica nei casi in cui l'organismo venga nominato direttamente dall'organo giurisdizionale), sulla base di parametri che rimandano al d.m. 25 gennaio 2012 n. 30 e successivi adeguamenti.

Le spese di OCC sono pertanto da considerare alla stregua delle spese dell'ausiliario del giudice (e nello scenario fallimentare, assimilabili al compenso del curatore) e, pertanto, con riconoscimento delle prededuzione e con soddisfacimento prioritario rispetto al credito ipotecario.

Ad analoghe conclusioni in termini di "spese generali" di procedura si perviene anche per le spese del legale.

Secondo infatti indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, a differenza della domanda intesa ad ottenere la nomina dell'OCC, la domanda di omologazione del piano o dell'accordo, e quella diretta ad ottenere l'apertura del procedimento di liquidazione vanno presentate, a pena di inammissibilità, con l'assistenza tecnica di un avvocato.

E' infatti applicabile il principio generale, espresso dall'art. 82 c.p.c., secondo cui ogni ricorso giurisdizionale va presentato con l'assistenza ed il ministero di un difensore, salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, ipotesi nella fattispecie non ricorrente.

Quanto infine alle spese sostenute in sede esecutiva, che parte reclamante (Cfr. verbale di udienza) ha dedotto essere state ammesse al chirografo, si osserva come anche tale censura che doveva essere mossa in sede di formazione dello stato passivo e pertanto il relativo esame è precluso in sede di reclamo al piano di riparto.

Le censure di parte reclamante per le ragioni sin qui svolte risultano pertanto infondate.

2. erronea degradazione al chirografo delle spese del legale che ha assistito

Parte reclamante lamenta, altresì, in atti che:

le **spese legali** liquidate in favore dello scrivente legale (€3.355,98) che qui **sono state escluse dal privilegio ex art. 2770 c.c.** e dunque **degradate a chirografarie** con la seguente motivazione: "*non trattandosi di spese per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili ed escluso il privilegio ex art. 2855 primo comma c.c. in quanto non richiamato dall'art. 14 ter, settimo comma, della L. 3/2012*".

Il degrado al chirografo sarebbe erroneo e la soluzione prospettata nel riparto iniqua in quanto poggerebbe su una interpretazione meramente testuale (e restrittiva) delle norme sopra richiamate come da inciso che precede in spregio alla funzionalità della prestazione, mentre per OCC, liquidatore e legale del debitore, il liquidatore avrebbe, al contrario, fatto ricorso alla riferita e diversa interpretazione analogica.

Ebbene, valgono le medesime considerazioni di cui alle pagine che precedono, la contestazione in commento doveva essere promossa impugnando tempestivamente il c.d. secondo progetto di stato passivo comunicato ai creditori con p.e.c. del 26.05.2021.

La censura mossa con il presente reclamo avverso il riparto appare pertanto inammissibile.

3. in ordine alla asserita erronea applicazione del DM 55/2014

Parte reclamante evidenzia che con riferimento alla determinazione del compenso spettante all'OCC, quest'ultimo abbia esposto un ammontare in conformità ai criteri dettati dal D.M. 202/2014 il quale, all'art. 16, comma 5.

E segnatamente il passivo della procedura R.G. 88/2020 è inferiore ad un milione di euro, e l'attivo attribuito ai creditori ammonta ad €38.808,16, pertanto l'OCC, a parere dello scrivente, ha correttamente contenuto la propria parcella nel limite massimo del 10%, determinandola in complessivi €3.524,22 (€2.888,70 oltre iva di € 635,52) come risultante dallo stato passivo approvato.





Parte reclamante osserva, invece, come sia erroneo l'importo esposto dal legale del debitore, ove indicato in € 17.749,37, non tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014 e senza rispetto del criterio di proporzionalità rispetto all'attività svolta.

Valgono le medesime considerazioni di cui alle pagine che precedono, la contestazione in commento doveva essere promossa impugnando tempestivamente il c.d. secondo progetto di stato passivo comunicato ai creditori con p.e.c. del 26.05.2021.

La censura mossa con il presente reclamo avverso il riparto appare pertanto inammissibile.

4. In ordine alla richiesta di "tetto massimo per la liquidazione del Liquidatore"

La richiesta di parte reclamante non può essere esaminata nella presente sede, trattandosi di posta non ancora liquidata e per la quale operano comunque i medesimi principi espressi alle pagine che precedono.

Si osserva ad ogni modo che opereranno i criteri di cui all'art. 18 del D.M. 202/2014 deve essere determinato sull'ammontare dell'attivo (mobiliare e immobiliare) realizzato dalla liquidazione, non potendosi allo stato provvedere al relativo calcolo, applicando i compensi minimi e operando l'abbattimento del 40% ex art. 16 del D.M. 202/2014, al fine del contenimento dei costi, quale obiettivo già esplicitato a pag. 6 del decreto di apertura ove è stata confermata la medesima persona dell'OCC quale liquidatore.

Spese di lite

Le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti, stante la novità della materia e la mancanza di un'elaborazione giurisprudenziale uniforme.

PQM

-dichiara inammissibile il reclamo e per l'effetto dichiara esecutivo il progetto di riparto parziale comunicato dal Liquidatore con pec in data 13.01.2022 e come integrato con pec del 25.01.2022.

Manda alla Cancelleria per la sollecita comunicazione alle parti costituite.

Milano, 11.04.2022.

Il giudice
dott. Luca Giani

